



Procedura Parti Correlate

Cerved Group S.p.A.



Indice

1. Ambito di applicazione	3
2. Definizioni	3
3. Individuazione delle parti correlate.....	4
4. Registro delle parti correlate e individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza.....	4
5. Esame dell'operazione ed informativa al comitato parti correlate	5
6. Operazioni di minore rilevanza	6
7. Procedure relative alle operazioni di maggiore rilevanza	7
8. Operazioni di competenza dell'assemblea	8
9. Operazioni poste in essere da società controllate	8
10. Delibere quadro	9
11. Adempimenti successivi all'esecuzione delle operazioni e informativa al pubblico e alla Consob.....	9
12. Operazioni escluse dall'ambito di applicazione della procedura	10
13. Interessi di amministratori e sindaci.....	12
14. Disposizioni finali	12

1. Ambito di applicazione

La presente Procedura (la "**Procedura**") è adottata da Cerved Group S.p.A. ("**Cerved**" o la "**Società**") in attuazione dell'art. 2391-*bis* del codice civile e del Regolamento Parti Correlate (come di seguito definito) e individua le regole che disciplinano l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere da Cerved, direttamente ovvero da parte di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

2. Definizioni

2.1. Nella presente Procedura si intendono per:

- a) "**Amministratori Coinvolti nell'operazione**": gli amministratori di Cerved che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- b) "**Amministratori Indipendenti**": gli amministratori di Cerved riconosciuti dalla Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dal codice di corporate governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società dichiara di aderire ai sensi dell'art. 123-*bis* del Testo Unico della Finanza ("**Codice di Corporate Governance**");
- c) "**Amministratori non Correlati**": gli Amministratori di Cerved diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte;
- d) "**Comitato Parti Correlate**" o "**Comitato**": il comitato appositamente costituito dal Consiglio di Amministrazione secondo le regole di composizione previste dalla presente Procedura e dal Regolamento Parti Correlate;
- e) "**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui Cerved (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- f) "**Gruppo Cerved**": l'insieme delle società che rientrano nel perimetro di consolidamento di Cerved;
- g) "**Interesse Significativo**": si intende l'interesse di una parte correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale parte correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un'Operazione con Parti Correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate e collegate, fermo restando quanto previsto nelle comunicazioni interpretative della Consob;
- h) "**Operazione/i con Parte/i Correlata/e**" ovvero "**Operazione/i**": come definita dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata nell'Allegato 1, che reca altresì le ulteriori e rilevanti definizioni previste dai medesimi principi contabili internazionali;
- i) "**Operazioni di Importo Esiguo**": le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:
 - a) Euro 1.000.000 per le Operazioni realizzate dalla Società (direttamente o da parte di Società Controllate) con Società Controllate o Collegate della Società ovvero realizzate tra Società Controllate della Società (pur in presenza di un Interesse Significativo di un'altra Parte Correlata);
 - b) Euro 100.000 per le Operazioni a titolo di consulenza o di prestazioni di natura professionale con un componente dell'organo di amministrazione o controllo o con un dirigente con responsabilità strategiche e/o con i loro stretti familiari ovvero comunque per le Operazioni in cui la controparte sia una Persona Fisica;

- c) Euro 200.000 per le Operazioni con Parte Correlata diverse da quelle di cui ai precedenti punti;
- j) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario nel corso dell’esercizio con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest’ultima che alla Società che saranno considerate cumulativamente – in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell’Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate;
- k) **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- l) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società o della Società Controllata nel caso di operazione realizzata dalla Società da parte di una Società Controllata secondo quanto previsto dal paragrafo 9 della presente Procedura;
- m) **“Parti Correlate”**: i soggetti di cui al successivo Paragrafo 3;
- n) **“Regolamento Emittenti”**: il regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- o) **“Regolamento Parti Correlate”**: il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- p) **“Soci Non Correlati”**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;
- q) **“Testo Unico della Finanza”**: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.
- 2.2. I termini non specificamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito nel Regolamento Parti Correlate.

3. Individuazione delle parti correlate

- 3.1. Ai fini della presente Procedura sono considerate Parti Correlate di Cerved, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Parti Correlate, le persone e le entità definite tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata nell’Allegato 1.
- 3.2. Il Comitato Parti Correlate provvede a risolvere i casi in cui l’individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel precedente paragrafo 3.1. Ove un membro del Comitato Parti Correlate sia, rispetto ad una specifica operazione, un Amministratore Correlato e/o un Amministratore Coinvolto, troverà applicazione quanto previsto dal successivo paragrafo 5.7.
- 3.3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, la Società ha valutato di non estendere l’applicazione della Procedura a soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate ai sensi del paragrafo 3.1.

4. Registro delle parti correlate e individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza

- 4.1. Cerved istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente paragrafo 3.
- 4.2. La predisposizione e l’aggiornamento del registro delle Parti Correlate sono curati dalla funzione Affari Societari e Capital Markets di Cerved sulla base della rilevazione delle anagrafiche effettuata a cura della funzione Amministrazione e Finanza Ufficio Fornitori di Cerved che procederà ad aggiornamenti con frequenza almeno

annuale.

- 4.3. La funzione Affari Societari e Capital Markets di Cerved provvede a (i) identificare le Parti Correlate dirette della Società e (ii) comunicare per iscritto a ciascuna Parte Correlata l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato, ove necessario, l'indicazione delle Parti Correlate indirette e/o comunque le informazioni per l'identificazione delle Parti Correlate indirette.
- 4.4. Gli Amministratori, i Sindaci effettivi, i dirigenti con responsabilità strategiche di Cerved o del soggetto che controlla Cerved nonché i soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5 del Testo Unico della Finanza che siano Parti Correlate della Società, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla funzione Affari Societari e Capital Markets di Cerved qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati.

5. Esame dell'operazione ed informativa al comitato parti correlate

- 5.1. I soggetti che intendono effettuare un'operazione devono preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione rientri nel registro delle Parti Correlate predisposto ai sensi del precedente paragrafo 4. A tal fine, qualora la controparte diretta dell'operazione sia un soggetto che agisce per conto terzi, il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione della relativa operazione è tenuto a verificare se il beneficiario ultimo dell'operazione rientri nell'elenco delle Parti Correlate della Società.
- 5.2. Il soggetto che intende compiere un'Operazione con una Parte Correlata individuata ai sensi del precedente paragrafo 5.1, diversa dalle Operazioni di Importo Esiguo, informa tempestivamente l'Amministratore Delegato della Società.
- 5.3. L'Amministratore Delegato, previa eventuale consultazione con il Comitato Parti Correlate e con il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari ove ritenuto opportuno, valuta se l'Operazione proposta rientra tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza, fra le Operazioni di Minore Rilevanza ovvero, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 5.4, fra i casi di esenzione previsti dalla presente Procedura.
- 5.4. Nel caso di Operazione con Parte Correlata Ordinaria di Maggiore Rilevanza l'Amministratore Delegato è tenuto a coinvolgere preventivamente il Comitato, il quale valuterà se vi siano le condizioni per l'applicazione dell'esenzione di cui al successivo paragrafo 12.4 (c) (Operazioni Ordinarie).
- 5.5. A seguito della conclusione di un'Operazione con Parte Correlata di Maggiore Rilevanza cui sia stata applicata una delle esenzioni previste dal successivo paragrafo 12 della Procedura, il soggetto che ha effettuato l'operazione ne trasmette tempestivamente tutti gli elementi informativi all'Amministratore Delegato e al Dirigente Preposto, affinché questi, su base almeno annuale trasmettano le informazioni così raccolte al Comitato. Il Comitato, ricevuta l'informativa, si riunisce per esaminare i dati ricevuti. L'informativa al Comitato prevista dal presente paragrafo potrà essere inclusa in quella trimestrale di cui al successivo paragrafo 11.1.
- 5.6. Quando un'Operazione con Parte Correlata non è esentata ai sensi della presente Procedura o del Regolamento Parti Correlate, l'Amministratore Delegato della Società, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, consegna – tempestivamente e, comunque, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'Operazione e delle informazioni disponibili – al Presidente del Comitato Parti Correlate nonché, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, una comunicazione scritta contenente una sintesi dell'operazione indicando:
 - a) la Parte Correlata della Società controparte dell'Operazione;
 - b) la natura della correlazione;
 - c) se si tratta di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza;

- d) le condizioni dell'Operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni;
- e) l'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione; e
- f) le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.

Il Presidente del Comitato Parti Correlate provvederà a trasmettere tempestivamente detta comunicazione agli altri componenti del Comitato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a trasmettere tempestivamente detta comunicazione agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

- 5.7. In base alle informazioni comunicate al Comitato ai sensi del precedente paragrafo 5.6, qualora un membro del Comitato Parti Correlate sia, rispetto ad una specifica Operazione, un Amministratore Correlato oppure un Amministratore Coinvolto, lo stesso informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Comitato. Tale Amministratore Correlato oppure Coinvolto sarà sostituito, fino alla conclusione dell'Operazione e limitatamente ad essa, da un Amministratore non Correlato oppure, a seconda del caso, non Coinvolto nominato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle regole di composizione del Comitato previste dalla presente Procedura e dal Regolamento Parti Correlate. In subordine, il Comitato sarà composto dai restanti Amministratori non Correlati e non Coinvolti (purché almeno due Indipendenti). In subordine ancora, le funzioni del Comitato saranno attribuite al Collegio Sindacale per la specifica Operazione.

6. Operazioni di minore rilevanza

- 6.1. L'organo competente a deliberare approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni e previa ricezione del Comitato Parti Correlate, da parte delle competenti funzioni, di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 6.2. Nell'espletamento della propria attività il Comitato potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti individuati dal Comitato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Parti Correlate.
- 6.3. Qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'operazione, ricevuta la documentazione illustrativa sull'argomento, informano in modo esauriente - ove possibile, prima della stessa riunione consiliare mediante invio di comunicazione e-mail al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla funzione Affari Societari e Capital Markets di Cerved¹ (e comunque al più tardi in sede di trattazione dello specifico punto all'ordine del giorno) - il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse e si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 6.4. Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.5. Successivamente alla deliberazione dell'organo competente in ordine all'Operazione, ove necessario, la funzione Affari Societari e Capital Markets comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla funzione cui appartiene il soggetto che deve eseguire l'Operazione stessa e che ha attivato la procedura ai sensi del precedente paragrafo

¹ L'indirizzo e-mail della funzione Affari Societari e Capital Markets di Cerved è il seguente: societariogruppocerved@cerved.com.

5.1.

- 6.6. Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5, comma 8, e 6 del Regolamento Parti Correlate e fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.
- 6.7. La decisione e l'esecuzione di Operazioni di Minore Rilevanza, se non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ricadono (anche in forza delle deleghe gestionali già conferite) nelle competenze di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Qualora la correlazione ovvero il coinvolgimento sussista con l'organo delegato competente, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene dal compimento dell'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

7. Procedure relative alle operazioni di maggiore rilevanza

- 7.1. Il Consiglio di Amministrazione approva le Operazioni di Maggiore Rilevanza previo motivato parere vincolante del Comitato Parti Correlate in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 7.2. Nell'espletamento della propria attività il Comitato potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti individuati dal Comitato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Parti Correlate.
- 7.3. Il Comitato sarà coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'Operazione attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di chiedere informazioni e di formulare osservazioni alle competenti funzioni.
- 7.4. Gli Amministratori Coinvolti nell'operazione, ricevuta la documentazione illustrativa sull'argomento, informano in modo esauriente - ove possibile, prima della stessa riunione consiliare mediante invio di comunicazione e-mail al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla funzione Affari Societari e Capital Markets di Cerved² (e comunque al più tardi in sede di trattazione dello specifico punto all'ordine del giorno) - il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse e si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 7.5. I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.6. Successivamente alla deliberazione in ordine all'Operazione, ove necessario, la funzione Affari Societari e Capital Markets comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla funzione cui appartiene il soggetto che deve

² L'indirizzo e-mail della funzione Affari Societari e Capital Markets di Cerved è il seguente: societariogruppocerved@cerved.com.

eseguire l'Operazione stessa e che ha attivato la Procedura ai sensi del precedente paragrafo 5.1.

8. Operazioni di competenza dell'assemblea

- 8.1. Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti paragrafi 6 e 7. In tal caso, il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare il proprio parere motivato in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.
- 8.2. Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- 8.3. Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere sottoposte all'Assemblea anche in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate. In tale caso, il Consiglio di Amministrazione non darà attuazione alla deliberazione dell'Assemblea o non compirà gli atti di gestione autorizzati qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tali fini, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica Operazione posta all'ordine del giorno.
- 8.4. In caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse senza l'applicazione di quanto disposto dai precedenti paragrafi 6 e 7 e dal presente paragrafo 8, a condizione che all'Assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni dell'articolo 13, comma 6, lettere c) e d), del Regolamento Parti Correlate. Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c), del Regolamento Parti Correlate sono negative, l'Assemblea delibera con le modalità di cui al precedente paragrafo 8.3; in caso contrario, troverà applicazione l'articolo 13, comma 6, lettera e), del Regolamento Parti Correlate.

9. Operazioni poste in essere da società controllate

- 9.1. La presente Procedura trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni effettuate da società controllate da Cerved ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
- 9.2. Prima dell'approvazione o, comunque, prima del compimento di una Operazione da parte di una società controllata, la stessa operazione dovrà essere preventivamente esaminata ed approvata dall'organo di Cerved che sarebbe competente in caso di Operazione effettuata dalla Società (e così, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza sarà competente il Consiglio di Amministrazione di Cerved e per le Operazioni di Minore Rilevanza sarà competente il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo o l'Amministratore Delegato di Cerved a seconda del sistema di deleghe adottato dalla Società).
- 9.3. Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività, i pareri previsti nei paragrafi 6, 7 e 8 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

10. Delibere quadro

- 10.1. Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Parti Correlate, direttamente ovvero da parte di società direttamente e/o indirettamente controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione di Cerved. In tal caso le delibere-quadro devono:
- a) avere una efficacia temporale non superiore a 1 anno;
 - b) riferirsi ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 10.2. Le delibere-quadro sono adottate in conformità con quanto previsto dai precedenti articoli, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.
- 10.3. Gli organi delegati di Cerved, nell'ambito della relazione periodica predisposta ai sensi dello statuto della Società, forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere-quadro.
- 10.4. In occasione dell'approvazione di una delibera quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, Cerved pubblica un documento informativo ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento Parti Correlate qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera-quadro superi taluna delle soglie indicate individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento Parti Correlate.
- 10.5. Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7.

11. Adempimenti successivi all'esecuzione delle operazioni e informativa al pubblico e alla Consob

- 11.1. L'Amministratore Delegato invia al Comitato, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito alle Operazioni precedentemente approvate e/o eseguite, incluse le singole Operazioni realizzate in attuazione delle delibere quadro già approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 10 nonché in merito alle Operazioni compiute da società controllate ai sensi del paragrafo 9.
- 11.2. In particolare, nel contesto dell'informativa di cui al precedente paragrafo 11.1, devono essere comunicate al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione le misure introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato Parti Correlate nel proprio parere sull'Operazione.
- 11.3. I soggetti che, ad esito delle procedure disciplinate dalla presente Procedura, hanno concluso Operazioni con Parti Correlate comunicano tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società le Operazioni eseguite. Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari cura la comunicazione alla funzione Affari Societari e Capital Markets per l'aggiornamento del registro delle Operazioni con Parti Correlate.
- 11.4. Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazione al pubblico ed alla Consob di cui agli articoli 5, 6, 12, comma 2, e 13, comma 3, lett. c), del Regolamento Parti Correlate, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche ivi previste.

11.5. Le società controllate, per consentire alla Società l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Parti Correlate. In particolare, le società controllate inviano all'Amministratore Delegato della Società:

- a) entro il 10° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, una nota sulle Operazioni con Parti Correlate compiute nel periodo di riferimento;
- b) entro 5 giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno una delle soglie rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate, informazioni, anche su base aggregata per Operazioni di natura omogenea, relative alle Operazioni con Parti Correlate che, cumulativamente considerate, superino almeno una delle soglie di rilevanza. Rimane fermo quanto previsto dalla procedura della Società in tema di informazioni privilegiate, ove applicabile.

12. Operazioni escluse dall'ambito di applicazione della procedura

12.1. Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di Cerved, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile e dello Statuto della Società, né alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale di Cerved.

12.2. Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano inoltre alle Operazioni di Importo Esiguo.

12.3. Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico della Finanza.

12.4. Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'Articolo 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano altresì:

- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico della Finanza ed alle relative operazioni esecutive;
- b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente paragrafo 12.1, in materia di remunerazione degli Amministratori di Cerved investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *b*), del Regolamento Parti Correlate;
- c) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, del Regolamento Parti Correlate, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento

(UE) n. 596/2014, la Società dovrà rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera c), del Regolamento Parti Correlate³;

- d) alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, da Cerved nonché alle Operazioni con società collegate a Cerved, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate alla Società.

12.5. Nei casi di urgenza ed ove ciò sia previsto dallo statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea né debbano da questa essere autorizzate, possono essere concluse in deroga a quanto disposto nei precedenti paragrafi 6 e 7 – e fermi rimanendo gli obblighi informativi di cui all'Articolo 5 del Regolamento Parti Correlate e la riserva di competenza a deliberare di cui all'Articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento Parti Correlate– a condizione che:

- a) ove si tratti di Operazioni che ricadono nelle competenze di amministratori muniti di specifiche deleghe, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque prima del compimento delle Operazioni stesse;
- b) le Operazioni in questione formino successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata da parte della prima Assemblea ordinaria utile di Cerved;
- c) il Consiglio di Amministrazione di Cerved, nel convocare l'Assemblea di cui alla precedente lettera b), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di urgenza. Il Collegio Sindacale di Cerved riferisce all'Assemblea di cui alla precedente lettera b) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera c) vengano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea presso la sede sociale di Cerved e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento Parti Correlate;
- e) entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea Cerved metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

12.6. Le ipotesi di esclusione previste nel presente paragrafo 12 trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni compiute da società controllate.

³ Ai sensi dell'art. 13, comma 3: "Le procedure possono escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, ove applicabile: [...]"

c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014:

i) le società comunicano alla Consob e agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;

ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;

iii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera."

13. Interessi di amministratori e sindaci

- 13.1. In base a quanto previsto dall'articolo 2391 del codice civile e dal Codice di Corporate Governance, ciascun amministratore e sindaco, ricevuta la documentazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno, informa in modo esauriente – ove possibile, prima della stessa riunione consiliare mediante invio di comunicazione e-mail al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla funzione Affari Societari e Capital Markets di Cerved⁴ (e comunque al più tardi in sede di trattazione dello specifico punto all'ordine del giorno) - il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale circa eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, di cui sia portatore in relazione alle materie o questioni da trattare, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- 13.2. Il presente paragrafo 13 si applica a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società, indipendentemente dal coinvolgimento di Parti Correlate nell'operazione.

14. Disposizioni finali

- 14.1. Il Consiglio di Amministrazione di Cerved valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società. Le modifiche alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere preventivo del Comitato Parti Correlate. Il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro con il supporto delle strutture competenti e previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, hanno la facoltà di apportare alla Procedura le modificazioni rese necessarie da: i) mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative in materia ovvero nei principi contabili applicabili e/o a seguito di comunicazioni interpretative emesse dalla Consob; ii) da modifiche nell'assetto organizzativo di Cerved Group.
- 14.2. Il Collegio Sindacale di Cerved vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento Parti Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società.
- 14.3. La presente Procedura è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società nella sezione "*Investor Relations*" ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.
- 14.4. Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

⁴ L'indirizzo e-mail della funzione Affari Societari e Capital Markets di Cerved è il seguente: societariogruppocerved@cerved.com.

Allegato 1

Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali**Parte Correlata:**

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - ii. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - ii. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - iv. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]

Operazione con Parte Correlata:

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]⁵.

Controllo:

Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. [Appendice A dell'IFRS 10]

Controllo Congiunto:

Con controllo congiunto si intende la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. [Appendice A dell'IFRS 11]

Dirigenti con responsabilità strategiche:

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Influenza Notevole:

L'Influenza Notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto. [IAS 28]

⁵ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Joint Venture:

Con Joint Venture si intende un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell'accordo. [Appendice A dell'IFRS 11]

Società Collegata:

La Società Collegata è l'entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole. [IAS 28]

Società Controllata:

La società controllata imprese controllate sono quelle società in cui la Società ha il diritto di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo. Il controllo può essere esercitato sia in forza del possesso diretto o indiretto della maggioranza delle azioni con diritto di voto che in forza di accordi contrattuali o legali, anche prescindendo da rapporti di natura azionaria. L'esistenza di potenziali diritti di voto esercitabili alla data di bilancio è considerata ai fini della determinazione del controllo. [IFRS 10]

Stretti Familiari:

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.